

Cesena, 30 dicembre 2018



Pec: [bancaditalia@pec.bancaditalia.it](mailto:bancaditalia@pec.bancaditalia.it)

Email: [email@bancaditalia.it](mailto:email@bancaditalia.it)

**CONSULTAZIONE PUBBLICA: OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLE NORME CHE REGOLANO IL RICORSO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (COMPETENZA TEMPORALE).**

---

Mi riferisco alla proposta **di ridurre il limite temporale per ricorrere all'ABF.**

Esso viene dimezzato da 10 a 5 anni, ricomprendendovi gli eventi risalenti a cinque anni antecedenti al deposito del ricorso.

\*\*\*

Sulla base della mia esperienza (maturata prima come Legale iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti di (ex) Ente pubblico e, da alcuni anni, come Consulente che segue aziende in crisi), ho potuto verificare che alcune pratiche illegittime (che si sono ripetute dal 2009 al 2014), pur se cessate negli anni successivi, producono tuttora effetti economici e finanziari rilevanti sui rapporti in corso.

Mi permetto quindi di osservare che stralciare un **periodo storico di ben 5 anni**, nel corso del quale gli Intermediari hanno assunto condotte molto dubbie, a mio sommo avviso, vuol dire svuotare di professionalità la stessa ABF, perché **sottrae al suo esame** "tematiche centrali" e i relativi documenti contrattuali.

Fra queste, vi sono metodologie ed operatività atipiche, non isolate, e poste in essere anche dai maggior Gruppi Bancari:

- mancata indicazione del TAE nei contratti di conto corrente e nelle Proposte di Modifiche Unilaterali inviate ex art. 118 del TUB;
- violazioni della Deliberazione del CICR de 9 febbraio 2000;
- applicazione del maggior tasso extra-fido sull'intero saldo negativo, anziché sul solo saldo sconfinante (operatività che è stata registrata indicativamente dal 2009 al 2011-2012);
- peggioramento dello spread, nei tassi parametrati all'Euribor;
- peggioramento del tasso minimo (floor);
- sostituzione dei tassi parametrati all'Euribor con altri tassi;
- utilizzo del "tasso soglia" come "parametrato finanziario", con l'effetto di massimizzare i profitti senza rischiare l'usura oggettiva, e senza necessità di dover aumentare i tassi, nel rispetto



dell'art. 118 del TUB [Se tutte le Banche applicassero tale criterio, per un effetto solo matematico, il tasso soglia aumenterebbe all'infinito, rendendo vana anche la disciplina antisura];

- applicazioni di CMS e CDF cumulativamente;
- introduzione della CDF, pur nel caso di mancata pattuizione della CMS;
- utilizzo di forme tecniche "improprie" nella concessione delle linee di credito, per lucrare maggior oneri [prendo l'occasione per evidenziare che sul c/c ipotecario, rispetto al mutuo ipotecario, vi sono Banche che applicano tassi più alti rispetto al tasso soglia previsto per la categoria del mutuo ipotecario; sul punto sarebbe auspicabile che soprattutto la categoria del c/c ipotecario fondiario venisse espressamente inserita – ai fini della disciplina antiusura – nella categoria dei mutui ipotecari, ad evitare pratiche elusive];
- si registrano inoltre modifiche in pieus sui tassi dei c/c ipotecari, pur parametrati all'Euribor, con un ricorso distorto all'art. 118 del TUB.

\*\*\*

E' evidente che dimezzare la competenza temporale (senza tener conto del **termine di prescrizione ordinaria**), precludendo l'esame di fatti e contratti sottoscritti nel periodo, significa sottrarre al cliente (parte più debole del rapporto) una **TUTELA che faceva invece onore al Sistema, per l'imparzialità, la serietà e la professionalità che ha dimostrato la stessa ABF**

Si tratta di uno **strumento fondamentale per riequilibrare la relazione contrattuale bancaria**, considerato che la procedura di Reclamo è una fase (solo) interlocutoria e formale, durante la quale l'Intermediario (purtroppo) è sovente disinteressato a interloquire e a cercare una soluzione bonaria.

Considerato che **l'ABF, per il suo peso e funzione, è il vero deterrente e argine alle pratiche sleali**, si suggerisce di **mantenere la competenza temporale dell'ABF** (per il decennio) e, per stesso periodo, di preservare (senza limiti di valore) la **"domanda di accertamento"**.

Quanto sopra, per non lasciare senza tutela soprattutto coloro che, data la natura altamente conflittuale del contenzioso bancario, non hanno la forza contrattuale, economica ed emotiva, di affrontare costi, tempi, stress, e incertezza dell'azione giudiziale.

Con osservanza.

Avv. Marilena De Rosa

